



Decreto 11 settembre 2002 n.85

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Disposizioni in materia di tirocinio professionale per l'iscrizione all'Ordine e all'Albo degli

Avvocati e Notai

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti gli articoli 49 e 50 del Decreto 26 aprile 1995, n.56,

Visto l'art. 43 della Legge 20 febbraio 1991, n.28,

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Nazionale delle Libere Professioni con delibera in data 12 giugno 2002,

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 2 settembre 2002 n.24;

Valendo Ci delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art.1

(Domanda)

Coloro che all'entrata in vigore del presente Decreto stanno svolgendo il tirocinio ai sensi delle norme transitorie di cui agli articoli 49 e 50 del decreto 26 aprile 1995, n. 56, una volta completati gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti, possono presentare domanda di sostenere il colloquio di cui all'articolo 5 della legge 31 ottobre 1968, n. 39, come modificato dall'articolo 3 della legge 4 maggio 1979, n. 24, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2002.

Art.2

(Colloquio)

La Commissione di cui all'articolo 6 della legge 31 ottobre 1968, n. 39, come modificato dall'articolo 4 della legge 4 maggio 1979, n. 24, fissa la data di svolgimento dei relativi colloqui per data che non può essere posteriore al 30 giugno 2003.

Decorsa tale data, la Commissione decade definitivamente dalle sue funzioni.

Art.3

(Disposizione transitoria)

I praticanti di cui all'articolo 1 del presente Decreto, che alla data del 31 dicembre 2002, abbiano completato gli adempimenti di cui all'articolo 3, 1° comma, punto 5, lettere a) e b) della legge 31 ottobre 1968, n. 39, come modificata dalla legge 4 maggio 1979, n. 24, e dagli articoli 49 e 50 del decreto 26 aprile 1995, n. 56, anche nel caso in cui pur avendo presentato domanda non abbiano sostenuto o superato il colloquio di cui al precedente art. 2 entro il succitato termine del 30 giugno 2003, sono comunque ammessi a sostenere l'esame previsto dall'articolo 7 del decreto 26 aprile 1995, n. 56, a condizione che integrino il tirocinio già svolto mediante il compimento di un periodo di pratica presso uno studio legale e notarile della durata di sei mesi. Tale periodo di pratica è assoggettato alla disciplina dettata in materia dal decreto 26 aprile 1995, n. 56, in quanto compatibile.

I praticanti di cui al precedente comma sono esclusi, in ogni caso, dalla facoltà di cui all'articolo 8, 7° comma, del citato decreto 26 aprile 1995, n.56.

Art.4

(Abrogazioni)

Con decorrenza 1 luglio 2003, la Legge 31 ottobre 1968, n.39 e la Legge 4 maggio 1979, n. 24, sono abrogate.

Con decorrenza 1 luglio 2003, sono abrogati gli articoli 49 e 50 del Decreto 26 aprile 1995, n.56.

Il 7° comma dell'articolo 7 del Decreto 26 aprile 1995, n.56 è abrogato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 11 settembre 2002/1702 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Antonio L. Volpinari - G. Francesco Ugolini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

E
m
m
a
Ro
ssi